



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 23 – 16 SETTEMBRE 2026**

Riunione del 7 Settembre 2026

09_26_27 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **VOLLEY OFFANENGO SSD ARL in persona del Presidente p.t.**
- **Sig. B. C. in qualità di Presidente p.t. della VOLLEY OFFANENGO SSD ARL**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vicepresidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

A) VOLLEY OFFANENGO S.S.D. A R.L. (cod. 04.015.0059) in persona del suo Presidente nonché legale rapp.te p.t. per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva rappresentata dal mancato adempimento alle prestazioni convenute con il contratto di lavoro sportivo dilettantistico sottoscritto in data non indicata con il tesserato Sig. B. G., a valere per la stagione agonistica 2025/2026, è ciò mediante il recesso unilaterale dal contratto suddetto, comunicato verbalmente e senza preavviso il 10/12/2025, in assenza di una facoltà pattizia in tal senso nonché di un contestato valido motivo e/o una giusta causa, omettendo altresì il pagamento dei compensi pattuiti, già scaduti ed a scadere sino al 30/6/2026, per un totale di € 10.000,00, in tal modo contravvenendo le seguenti disposizioni: artt. 1 e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI; art. 5 Codice Etico FIPAV; art. 18 Statuto FIPAV; art. 51 R.A.T. FIPAV; artt. 1, 74 e 76 Reg. Giur. FIPAV.

B) Sig. B. C. per il fatto contestato al precedente capoverso A) al sodalizio del quale è Presidente nonché legale rapp.te p.t., giusta disposto dell'art. 75 n. 2 Reg. Giur. FIPAV.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto acquisto dalla Procura federale il 6/5/2026 il tesserato Sig. B. G. esponeva di aver visto interrotto senza alcuna motivazione e verbalmente il contratto per prestazione sportiva dilettantistica sottoscritto con la società odierna incolpata senza aver ricevuto l'intero pagamento concordato fra le parti.



Nel corso dell'istruttoria la società incolpata si è difesa affermando che il contratto sottoscritto dalle parti non prevedeva una causa per la risoluzione né l'obbligo di pagamento per l'intera prestazione essendo un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che in nessun modo poteva ricondursi ad un contratto di natura subordinata e che con richiamo all'art. 2227 C.C., il committente, ed in questo caso la società, può recedere unilateralmente dal contratto *“indipendentemente dal comportamento del prestatore d'opera, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi, prevede che a quest'ultimo venga corrisposto il compenso per l'attività svolta sino alla cessazione del rapporto”*. Veniva inoltre evidenziato nella memoria che pur nella vigenza del nuovo regolamento Affiliazione tesseramento atleti e tecnici, il contratto sottoscritto non corrispondeva a quello tipo indicato dai regolamenti.

Non ritenendo la procura sufficiente quanto contenuto nelle difese degli incolpati, procedeva con l'atto di deferimento. All'udienza in modalità videoconferenza era presente il sostituto procuratore Avv. Fulvia Finotti che insisteva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati. Per la società ed il suo Presidente risultava collegato il difensore Avv. Massimo della Rosa che sostanzialmente si riportava alla difesa contenuta nella memoria depositata in Tribunale ed ai relativi documenti.

All'esito della discussione il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per poi, al termine, leggere il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente ricordato che il Tribunale Federale sportivo si occupa del rispetto dei regolamenti federali da parte dei tesserati e non può entrare nell'esame di situazioni giuridiche di natura civilistica che debbono essere rivolte al Giudice ordinario competente. Nella fattispecie, per quanto in appresso si dirà, non è sicuramente necessario dover ricorrere alle norme dettate dal codice civile poiché il richiamo contenuto all'art. 2 n. 6 del regolamento giurisdizionale va riferito al caso procedurale in cui non vi sia una norma del regolamento applicabile.

Nella fattispecie la difesa sembra voler chiedere a questo Tribunale una valutazione sulla natura del contratto sottoscritto fra le parti e sulla sua applicabilità nel mondo sportivo, facendo riferimento, anche ai fini della validità del recesso ed al mancato obbligo di corresponsione di quanto dovuto, a forme contrattuali contenute nel codice civile. Tale valutazione, ritiene questo Tribunale, che non sia certo di competenza del Giudice sportivo.

Venendo all'esame delle contestazioni contenute nel capo di incolpazione, la responsabilità disciplinare degli incolpati appare sussistere pienamente.



Le società sportive a seguito della riforma che ha portato alla redazione del nuovo regolamento affiliazione e tesseramento, sono tenute, ex art. 51, ad adeguarsi alla disciplina dettata con decreto legislativo 36/2021 e quindi sono obbligate a sottoscrivere *“contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società e gli atleti o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli “tipo” redatti su appositi moduli forniti dalla Federazione”*.

Orbene è la stessa difesa che precisa come il contratto con l'allenatore esponente fosse stato sottoscritto dopo l'approvazione del regolamento; pertanto questo doveva conformarsi alla nuova disciplina ed in particolare doveva essere conforme a quello tipo predisposto dalla Federazione; sul punto è indubbio che la norma disponendo che il contratto *“deve”* essere conforme, impone un obbligo per i contraenti dovendosi intendere che in mancanza il rapporto è disciplinato secondo i contratti tipo. Pertanto il contratto sottoscritto fra le parti deve intendersi integrato secondo quanto contenuto all'art. 7 del contratto tipo che prevede la risoluzione in caso di grave e constatato inadempimento.

La società incolpata ha invece interrotto il contratto verbalmente senza alcuna motivazione sul recesso; per tale motivo il contratto doveva essere rispettato sino alla naturale scadenza.

Nessuna scriminante può essere concessa per aver la società versato alla lega una fidejussione per l'importo corrispondente a quello che rimaneva dovuto all'allenatore.

Neanche può ritenersi valutabile l'eccezione che la norma domestica dia una diversa disciplina rispetto a quella codicistica; si tratta nella fattispecie di un processo disciplinare per mancato rispetto di una norma federale che non incide su diverse valutazioni del giudice ordinario.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di sanzionare:

- 1) La VOLLEY OFFANENGO SSD ARL, in persona del Presidente p.t., con la multa di € 500,00
- 2) Sig. B. C. in qualità di Presidente ex art. 75 regolamento giurisdizionale, con la sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 15 settembre 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 16 settembre 2026